

Direzione servizi digitali

Prot. n. DDA/0003554 del 13 settembre 2023

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/5361, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1980/DDA/NV)**

Con istanza DDA/5361, acquisita in data 11 settembre 2023 (prot. n. DDA/0003431), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://radiophysicsolutions.com> che effettua un redirect sul nome a dominio <https://downloadlagu2023.org/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
SALMO	STAI ZITTO	2018	<omissis>
SALMO	IL CIELO NELLA STANZA	2018	<omissis>
SALMO	90MIN	2018	<omissis>
SALMO	CABRIOLET	2019	<omissis>
SALMO	LUNEDI'	2018	<omissis>
VASCO	SE TI POTESSI DIRE	2009	<omissis>
VASCO	SIAMO SOLO NOI	1981	<omissis>
VASCO	QUANTI ANNI HAI	1997	<omissis>
VASCO	IL MONDO CHE VORREI	2008	<omissis>
VASCO	COLPA DEL WHISKY	2007	<omissis>
CAPAREZZA	DALLA PARTE DEL TORO	2006	<omissis>
CAPAREZZA	FAI DA TELA	2014	<omissis>
CAPAREZZA	GLI INSETTI DEL PODERE	2006	<omissis>
CAPAREZZA	ILARIA CONDIZIONATA	2008	<omissis>
CAPAREZZA	KITARO	2014	<omissis>

Direzione servizi digitali

FABRI FIBRA	CONTROCULTURA	2011	<omissis>
FABRI FIBRA	CRONICO	2017	<omissis>
FABRI FIBRA	FENOMENO	2017	<omissis>
FABRI FIBRA	LA FRETTA	2011	<omissis>
FABRI FIBRA	MAL DI STOMACO	2006	<omissis>
ALEX BRITTI	LA VITA SOGNATA	2003	<omissis>
ALEX BRITTI	LO ZINGARO FELICE	2003	<omissis>
ALEX BRITTI	OGGI SONO IO	1999	<omissis>
ALEX BRITTI	LE COSE CHE CI UNISCONO	2005	<omissis>
ALEX BRITTI	FINO AL GIORNO CHE RESPIRO	2013	<omissis>

L’istante dichiara, inoltre, che: “*Si rappresenta che la richiesta rimozione è stata inviata al sito https://radiophysicsolutions.com/, il quale reindirizza automaticamente a https://russianmafia.com/. Il tentativo di rimozione operato dalla SIAE comunque non è andato a buon fine, in quanto sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d’Autore*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società DropCatch.com 786 LLC, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@namebright.com, per conto di NameBrightPrivacy.com, con sede in 2635 Walnut Street, Denver, Stati Uniti d’America, raggiungibile all’indirizzo mail radiophysicsolutions@namebrightprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica

Direzione servizi digitali

abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Digital Ocean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@digitalocean.com e noc@digitalocean.com cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Singapore;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Nicola Viceconti, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/5361**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 27 settembre 2023**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

Direzione servizi digitali

**IL DIRETTORE**  
Benedetta Alessia Liberatore